



**DETERMINAZIONE N. 74 DELL'11 AGOSTO 2022**

**Oggetto: Affidamento urgente e temporaneo incarico Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche – CIG: ZA93776FE2**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

VISTO il Decreto Legislativo 9.4.2008, n. 81, contenente norme in materia di sicurezza sui posti di lavoro;

VISTO, in particolare, il comma 1, lettera a), dell'art. 18 del citato decreto, concernente la tutela e la salute nei luoghi di lavoro, il quale prevede tra gli obblighi in capo al datore di lavoro la nomina del Medico Competente;

VISTO l'art. 35 della L. R. 7.3.1997, n. 6, come modificato dall'art. 11 della L. R. 15.5.2000, n. 10, il quale attribuisce ai capi degli uffici periferici, nella qualità di datori di lavoro, i poteri decisionali di spesa concernenti la sicurezza sul posto di lavoro;

PRESO ATTO che la convenzione per il servizio in argomento stipulata in data 25 luglio 2019 da questa Camera di Commercio per le sedi di Catania, Ragusa e Siracusa giusta determinazione del Capo Area Supporto Interno n. 28 del 10 luglio 2019 è scaduta in data 24 luglio 2022;

RILEVATO che nell'organico della Camera non esistono figure professionali che possono provvedere a quanto necessita e che, pertanto, occorre rivolgersi a professionalità esterne, tenendo conto che tale incarico, ai sensi della circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 557368 del 12.10.2004 e successive, non è considerata consulenza e non è quindi oggetto della normativa sul contenimento della spesa per incarichi di collaborazione e di consulenza;

VISTA la L. R. 12.7.2011, n. 12, come modificata, da ultimo, dalla L. R. 17 maggio 2016 n. 8, con la quale è stata sancita l'applicabilità in Sicilia delle disposizioni e dei relativi provvedimenti d'attuazione del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, a far data dalla entrata in vigore dello stesso;

PRESO ATTO che in base alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;

VISTO il comma 1 dell'art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale sostituendo il comma 1 della predetta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;

VISTO il successivo comma 4 dell'art. 24 della citata L. R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti alle omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;



PRESO ATTO della necessità ed urgenza di provvedere tempestivamente, alla nomina del Medico Competente per la Camera di Commercio del Sud est Sicilia nelle more della definizione del nuovo assetto scaturente dall'applicazione dell'art. 54 ter della L. 23 luglio 2021 n. 106 e s.m.i. che determinerà entro il corrente anno modifiche sostanziali in termini di delimitazione della circoscrizione territoriale di competenza dell'attuale Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, tali da modificare la titolarità dell'Ente che dovrà avviare la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'incarico professionale di cui trattasi.

PRESO ATTO del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito nella Legge 7.8.2012, n. 135, il quale prevede che dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23.12.1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti forniti da Consip S.p.A. sono nulli;

VISTO il comma 3 dell'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate con Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;

VISTO il comma 449 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale conferma che le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle amministrazioni statali centrali e periferiche, oltre che ricorrere alle convenzioni quadro, possono utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula di contratti;

VISTO il comma 450 dell'art. 1 della citata legge n. 296/2006, modificata per ultimo dall'art. 1, co. 495, lett. b), e 502, lett. a) b) e c), della legge n. 208/2015, nonché dal co. 130 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, il quale fa salve le facoltà previste dal co. 449 dell'art. 1 della citata legge 296/2006 e prevede che le pubbliche amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici;

VISTA la lett. a) del comma 2 dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale da facoltà alle stazioni appaltanti di procedere ad affidamenti di servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO che sulla base del presumibile importo del servizio, inferiore ad euro 5.000,00, non viene in alcun modo superata la soglia di euro 40.000,00 sopra indicata e appare conveniente incaricare il Professionista che è stato incaricato dalla Camera per il servizio di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria nel triennio precedente, a seguito di procedura ad evidenza pubblica;

RAVVISATA la necessità di procedere all'affidamento dell'incarico di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia per le sedi di Catania, Ragusa e Siracusa, in via temporanea e urgente, per un periodo non superiore ad un anno, nelle more della definizione della procedura ad evidenza pubblica per il servizio di cui trattasi, allo scopo di evitare l'interruzione di tale servizio a garanzia della sicurezza e della tutela della salute di tutto il personale dipendente;



VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio;

TUTTO ciò premesso,

**D E T E R M I N A**

- Di prorogare l'affidamento, senza soluzione di continuità, dell'incarico di Medico Competente e di Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, per un periodo non superiore a anni 1 (uno) al Dott. Carlo Giacomo Angelo Sciacchitano, Specialista in Medicina del Lavoro, nato a Catania il 13 ottobre 1975, con studio in via Ughetti, 72 – Catania e residente in Via Trieste, 10 – Catania, in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del citato D. Lgs. n. 81/2008, in qualità di libero professionista, per i dipendenti della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, distribuiti nelle sedi di Catania, Ragusa e Siracusa, agli stessi patti e condizioni di cui alla precedente convenzione triennale approvata con determinazione n. 28 del 10 luglio 2019 del Capo Area Supporto Interno stipulata in data 25 luglio 2019, a seguito di procedura ad evidenza pubblica autorizzata con determinazione n. 27 del 26 febbraio 2019 del Segretario Generale pro-tempore;
- Di imputare la spesa corrente, pari ad € 2.207,00 oltre oneri fiscali e previdenziali, sul conto 325082/BB01 “Oneri per la sicurezza” del bilancio camerale per l'esercizio in corso;
- Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera denominata “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti dei Dirigenti” - Provvedimenti del Segretario Generale e nella sottosezione “Bandi e contratti – Delibere e Determine a contrarre”.

Il Segretario Generale

Dott. Rosario Condorelli